



COMUNE DI VALVA

(Prov. di Salerno)

Medaglia d'oro al merito civile per il sisma del 23 Novembre 1980

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.05.2013

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il Consiglio Comunale è diretta espressione, democraticamente eletta, della Comunità di Valva. Organo del Comune, ne determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico e ne controlla l'attuazione. Le sue competenze sono determinate dalla legge di ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto.

Art. 1.

Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato T.U. 267.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2.

Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Il consiglio è convocato e presieduto dal sindaco.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3.

Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del T.U. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - elezione della commissione elettorale comunale.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
 2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. E' fatta salva l'ipotesi di formazione di un nuovo gruppo nel corso della legislatura nel qual caso la comunicazione verrà inviata prima della riunione consiliare immediatamente successiva, il gruppo deve essere costituito da almeno tre Consiglieri.
- I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 5. Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 6. Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7. Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno. La conferenza dei capigruppo esprime pareri facoltativi ma non vincolanti.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8.

Istituzione e composizione

Il Consiglio Comunale all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo può istituire nel proprio seno Commissioni consiliari.

2. Dette Commissioni sono organi interni del Consiglio Comunale e corrispondono, di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'Ente.

3. Il Consiglio può, altresì, costituire Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni, fissandone i compiti e la durata.

Art. 9

- Composizione e funzionamento delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto all'rapresentanza di ciascun Gruppo, assicurando, comunque, la presenza di tutti i Gruppi.

2. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio, su designazione dei Capigruppo consiliari; le stesse eleggono, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente ed il Vicepresidente.

3. Il Sindaco, ove non faccia parte di taluna Commissione, può sempre parteciparvi, senza diritto al voto.

4. Alle sedute delle Commissioni possono essere invitati, su proposta di qualunque componente e parere favorevole della maggioranza, esperti, tecnici e funzionari al solo scopo di relazionare, in quella sede, su talune questioni.

5. In caso di cessazione di un componente, si procede, da parte del Consiglio, alla sua sostituzione, su designazione del Capogruppo interessato.

Art. 10

Compiti e funzioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

2. A tali effetti, ad esempio:

- esprimono pareri sulle proposte di deliberazione ad esse sottoposte, nonchè nei casi previsti da altri Regolamenti comunali;

- possono richiedere al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;

- possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza.

3. Le conclusioni dei lavori delle Commissioni speciali sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

4. Nei casi in cui una qualunque Commissione debba esprimere un parere su una proposta di deliberazione, lo stesso deve essere reso entro venti giorni. In mancanza, le proposte di deliberazione vengono proposte all'attenzione dell'organo competente.

Art. 11-

Adunanze delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari sono convocate dal proprio Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con avviso scritto da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.

2. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti.

3. Le sedute delle Commissioni sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sulle qualità delle persone stesse.

4. Per tutto quanto non previsto, si applicano, se ed in quanto compatibili, le regole stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 12. **Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala delle adunanze così come individuata dall'Amministrazione.
2. Può il sindaco disporre, in via eccezionale e per motivi particolari, che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 13. **Sessioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco. Detta richiesta deve contenere oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'o.d.g. le relative proposte di deliberazione. Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle proposte di deliberazione.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco/Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art.14. **Convocazione**

1. La convocazione avviene mediante avviso scritto, firmato dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicesindaco.
2. La convocazione avviene prioritariamente per via informatica attraverso l'invio tramite PEC alla PEC dei consiglieri, se dagli stessi specificatamente indicata o fornita dal Comune a tal fine.
3. Si procede alla trasmissione della convocazione tramite posta elettronica ordinaria, su specifica richiesta scritta da parte dei consiglieri dell'indirizzo di posta elettronica cui inviare i documenti. In tal caso l'avviso di convocazione si considera consegnato con l'attestazione dell'invio della mail al destinatario.
4. Si può procedere anche tramite consegna a mano da parte di un incaricato del comune presso il domicilio indicato dal Consigliere ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, qualora non sia possibile procedere per via informatica per qualsiasi motivo.
5. L'avviso di convocazione, in quest'ultimo caso, va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata, in mancanza l'avviso può essere depositato nella cassetta postale ed il messo, o altro personale a ciò incaricato, invia alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere.
7. Il personale incaricato della consegna deve presentare la dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
8. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le sessioni straordinarie va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza. I giorni previsti per la

consegna dell'avviso debbono essere completamente liberi e non si computano in essi ne il giorno della consegna ne quello in cui ha luogo la seduta.

Nei casi di urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.

9. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, viene diramato con le modalità di cui ai commi precedenti.

10. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

11. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

12. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata a disposizione dei consiglieri unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

13. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

14. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco, in sua assenza o impedimento la presidenza spetta al Vicesindaco e, in caso di assenza di questi al Consigliere anziano ai sensi del c.2 dell'art.2

Art. 15.

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà del numero di consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escludendo dal calcolo il sindaco.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 16.

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 14.

3. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 14.

Art. 17.

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco, fatta eccezione per i casi di convocazione richiesta da un quinto dei Consiglieri assegnati, di convocazione di urgenza o per i casi di cui al comma 4 dell'art. 13.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18.
Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il sindaco, in apertura o in conclusione di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 19.
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 20.
Ordine durante le sedute

1. Al sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica può entrare nella sala delle riunioni, per ordine del sindaco.

Art. 21.
Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il sindaco può disporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 22.
Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 23.

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il sindaco può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori e, se necessario, può anche ordinarne l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente.

Art. 24.

Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si prenotano a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 25.

Svolgimento interventi

1. Il sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni ed i consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di prenotazione, dandone comunicazione al sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 26.

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al sindaco.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del T.U. 267;

b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i due minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 27.

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 28.

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 29.

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, il Revisore dei Conti e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 30.
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del proprio gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 31.
Verifica numero legale

1. Il Sindaco non ha l'obbligo di verificare se sia presente il numero legale, salvo che uno dei Consiglieri o il Segretario lo richieda espressamente.
2. Il sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, a sua discrezione, sospende la seduta sino a quando non sia ricostituito. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, dichiara deserta la seduta per gli argomenti rimasti ancora da trattare, che quindi viene legalmente sciolta.
3. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello o che abbandoni definitivamente l'aula prima del termine dell'adunanza ne deve dare avviso al Segretario Comunale.
4. Qualora la seduta non possa avere luogo per mancanza del numero legale ne è redatto un verbale nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei Consiglieri assenti sia giustificati che ingiustificati.

Art. 32.
Votazione

1. I consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale a discrezione del sindaco.
 2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
 3. Terminate le votazioni, il sindaco, con l'assistenza di due consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
 4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- Nessuna deliberazione s'intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richiede una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata

Art. 33.
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 34.
Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Ogni consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constatare il proprio voto ed i motivi del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al segretario comunale. I consiglieri possono, altresì, richiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale, in tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al segretario comunale dopo che sia stato letto al Consiglio.
3. I verbali vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 18 e sono firmati dal sindaco e dal Segretario.

Art. 35.
Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 36.
Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive si danno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 37.
Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 38.
Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dall'amministrazione.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia, ove istituita. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
La presa visione degli atti da parte dei consiglieri comunali non può assumere aspetti ricognitivi o ispettivi e deve essere esercitata compatibilmente con le esigenze lavorative degli uffici.

Art. 39.
Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al sindaco da uno o più consiglieri. Essa deve essere formulata sempre in modo chiaro, conciso ed in termini corretti ; deve pervenire entro il decimo giorno precedente quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intende ottenere la risposta.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 40.
Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione . Nella stessa seduta ogni consigliere non può presentare più di due interrogazioni. Il testo dell'interrogazione viene letto dall'interrogante o dal primo firmatario. L'interrogazione , avendo carattere informativo non dà luogo a discussione.

Art. 41.
Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il consigliere che intende rivolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto .L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio , secondo la data di presentazione. Nella stessa seduta nessun consigliere può presentare più di due interpellanze.

Art. 42.
Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 43.

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 44.

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri, e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata. Nel caso venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza dar luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

Art. 45.

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio o alla conclusione della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, che dovrà avvenire almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 46.

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 47.

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 48.
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49.
Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene alle sessioni del consiglio comunale, sia ordinarie che straordinarie e in genere, per tre volte consecutive.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa dal sindaco, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 50.
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 51.
Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U. 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata, nel rispetto delle previsioni statutarie.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è l'ufficio segreteria. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.

Art. 52.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga il precedente regolamento del consiglio comunale.